

Cassazione penale sez. II, 21/01/2025, n.9485

Fatto
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 21 maggio 2024:

â?? esclusa la recidiva reiterata contestata e ritenuta in primo grado a carico di Ba.Pa., dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei riguardi del medesimo in ordine ai delitti contestati ai capi C), D), E), F) e G) per gli anni 2011-2012-2013, ai capi L), M), N) R), U) e V) con riguardo agli anni di imposta 2011-2012 e, per lâ??effetto, rideterminava la pena inflitta allo stesso in anni 2, mesi 1 di reclusione in relazione ai capi V), I), T), X) Y) e BB);

â?? dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Tr.Do. in ordine ai capi D) ed R) e rideterminava la pena allo stesso inflitta in relazione al solo capo GG) ad anni 1, mesi 8 di reclusione ed Euro 4.000 di multa;

â?? dichiarava non doversi procedere nei confronti di No.St. e Gi.Fr. in ordine al reato di cui al capo V) per gli anni di imposta 2011 e 2012 perchÃ© estinto per prescrizione, rideterminando la pena agli stessi inflitta in ordine ai fatti 2013 in anni 1 di reclusione ciascuno.

1.1 Lâ??impugnata pronuncia ricostruiva molteplici ipotesi di reati fiscali ed ipotesi di autoriciclaggio ruotanti ad un sistema denominato (p. 31) â??metodo Ba.Pa.â?• in cui, una molteplicitÃ di societÃ riconducibili al suddetto imputato, emettevano fatture per operazioni inesistenti in favore di soggetti utilizzatori che, effettuati i pagamenti degli importi, si vedevano poi restituiti le somme in contante decurtate del 26% dellâ??ammontare totale pari allâ??importo dellâ??IVA al 21% e di una percentuale del 5% spettante al Ba.Pa. stesso. Al fine di evitare lâ??individuazione delle operazioni, le societÃ fittizie venivano periodicamente messe in liquidazione con mutamento della sede e trasferimento delle attrezzature, in modo da renderle irreperibili e sostituite poi da nuove compagini.

Anche la sentenza di primo grado aveva ricostruito il medesimo sistema sottolineando come, i soggetti utilizzatori delle fatture, in tal modo ottenevano crediti fiscali (p.-120 sentenza Tribunale) che, indicati nelle relative dichiarazioni, permettevano la sottrazione al pagamento delle imposte dovute e che le societÃ cartiere erano amministrate da meri prestanomi del Ba.Pa.

La pronuncia del Tribunale sottolineava ancora (p.122) come dalle conversazioni intercettate e dalla deposizione dellâ??appartenente alla D.I.A. Ma.Ed. fosse emerso un vero e proprio sistema di vendita delle fatture che venivano acquistate da vari imprenditori interessati ad evadere le imposte utilizzandole in dichiarazione; una concreta rappresentazione del sistema veniva esposto nella pronuncia di primo grado al proposito della utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti

da parte della ditta individuale Ba.Pa. (p. 202) essendo emerso che con riferimento all'anno 2011 detta compagine aveva contabilizzato varie fatture per operazioni inesistenti emesse da Fiduna Srl per complessivi Euro 59.000 circa, da S.T. di Te. per Euro 12.700, da Mo.Re. Srl per 42.955 Euro, da Teamsystem Torino per complessivi 37.000 Euro circa.

Di dette fatture il Ba.Pa. si era proprio avvalso nella presentazione della dichiarazione dei redditi 2011 rappresentando elementi passivi fittizi e, quindi, omettendo il pagamento delle imposte dovute (pp.202-203 sentenza primo grado).

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Torino chiedendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'annullamento della sentenza con riferimento alla posizione di Ba.Pa. per violazione di legge e difetto di motivazione in punto esclusione della recidiva reiterata; rappresentava al proposito il ricorrente pubblico ministero che sebbene due delle diverse condanne riportate dal Ba.Pa. (indicate ai nn. 4 e 5 del casellario giudiziale) fossero state dichiarate estinte per esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, delle stesse, nonché della misura di prevenzione e di altre condanne non ancora definitive, dovesse tenersi conto per stabilire l'intero percorso di vita professionale del Ba.Pa. improntato al costante compimento di attività delittuose.

Invero le Sezioni Unite Marcano impediscono di fondare il riconoscimento della recidiva sui fatti per i quali vi è stato esito positivo dell'affidamento in prova ma non anche di valutare tali condanne quali indicative della dedizione dell'imputato al delitto e, quindi, della maggiore pericolosità dello stesso.

3. Proponevano ricorso per cassazione anche gli imputati; l'avv.to Rocco Femia per Tr.Do. deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di autoriciclaggio di cui al capo GG); premesso che all'imputato era contestato il delitto presupposto di intestazione fittizia di cui al capo D), si contestava in particolare la provenienza delittuosa degli automezzi intestati alla Vittoria se, che si assumevano essere stati distratti dal ricorrente con contratti di comodato in favore di altre società e ciò sotto il profilo che oggetto del delitto presupposto avrebbero dovuto essere le quote sociali e non anche i beni strumentali quali gli automezzi.

Si aggiungeva al proposito che i mezzi poi ceduti a Friulitrazioni e già appartenenti alla Vittoria se, di cui era amministratore Tr.Do. quale prestanome del reale titolare Ie., avrebbero potuto essere ritenuti oggetto di autoriciclaggio solo ove acquistati con i profitti illeciti dell'attività svolta dalla società fittiziamente intestata al ricorrente. Ma tale ricostruzione era mancata nelle pronunce di merito e la sentenza di appello si era limitata a svolgere un'affermazione tautologica circa la provenienza da delitto degli autocarri.

Il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla ritenuta capacità dissimulatoria della condotta contestata al capo GG) della rubrica; invero, sia la

condotta di concessione dei mezzi in comodato gratuito sia quella di prosecuzione della locazione degli stessi in virt  di precedenti contratti, non avendo modificato la titolarit  erano privi di capacit  decettiva. Il giudice di appello aveva errato nel ritenere la sussistenza dell  elemento oggettivo del reato per essere stato lâ amministratore di Vittoria obbligato ad attivit  di reperimento dei beni, dovendo la condotta tipica di cui all  art. 648 ter.1 cod. pen. mirare alla dissimulazione della provenienza delittuosa.

4. Gli avv.ti Imperato e Marta nell  interesse di Ba.Pa. deducevano con separati motivi qui riassunti:

  violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all  art. 129 cod. proc. pen. quanto alla omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato al capo II) della rubrica, maturata antecedentemente la pronuncia di appello; al proposito si precisava che il delitto di cui all  art. 2 D.Lgs. 74/2000 secondo la stessa pronuncia risultava prescritto ad ottobre 2022 e tuttavia non era stata dichiarata la causa estintiva;

  violazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all  affermazione di responsabilit  per i reati fiscali di cui ai capi: I), L), M), N), U), V), X) Y), BB) ed II) oltre quelli gi  dichiarati prescritti sul punto corrispondente alla individuazione della condotta tipica dei reati previsti e puniti dagli artt. 2 ed 8 D.Lgs. 74/2000, sotto il profilo della ritenuta esistenza per i periodi di imposta rispettivi delle fatture ipoteticamente emesse ovvero utilizzate; al proposito si esponeva che le fatture non erano esistenti al momento giuridicamente rilevante e che le stesse erano rimaste tali ovvero create successivamente il periodo di imposta e, quindi, in momenti irrilevanti ai fini della sussistenza delle fattispecie;

il sistema di reiterati illeciti fiscali si basava sull  iscrizione di fatture per operazioni inesistenti che rappresentavano costi non sostenuti ai fini della riduzione dell  imponibile senza per  che all  iscrizione della posta di costo fosse effettivamente corrispondente lâ emissione od utilizzazione di una fattura; la circostanza che le fatture non esistessero era dimostrata dalla prassi seguita dal Ba.Pa. di lasciare buchi o vuoti nelle contabilit  da riempire mediante fatture create artificialmente ex post, successivamente lâ anno di imposta; la corte di appello aveva ommesso di confrontarsi con il motivo di impugnazione specifico e da ci  conseguiva anche la contraddittoriet  ed illogicit  della motivazione;

si era affermata lâ esistenza delle fatture sulla base della interpretazione del contenuto di alcune conversazioni intercettate e ci  bench  si trattasse di conversazioni successive il momento di emissione delle fatture e dalle quali risultava che negli anni 2011 e 2012 le fatture non esistevano, come dimostrato dalla intercettazione del Ma.Ed. datata 2013; dalle stesse frasi del Ba.Pa. ricavabili dalle intercettazioni emergeva che le fatture non esistevano e, quindi, come riferito dal ricorrente al Ma.Ed. non esisteva il delitto per assenza del corpo del reato;

errata era la ricostruzione dei fatti esposta a pagina 35 della sentenza di appello essendosi travisato il contenuto delle frasi tra i due imputati Ba.Pa. e Ma.Ed., posto che dall'analisi delle stesse emergeva sempre che le fatture non esistevano nel momento giuridicamente rilevante ma che venivano create artificialmente in seguito; i dati emergenti dalle conversazioni erano stati interpretati in senso difforme dai giudici di primo e secondo grado, e travisati erano i dati emergenti dalle deposizioni dei verbalizzanti che avevano ricostruito il sistema illecito in parte riportate nel ricorso; da due conversazioni intercettate emergeva ancora il sistema del Ba.Pa. di indicare in modo retroattivo la dichiarazione di inizio attività delle società; inequivocabile doveva poi ritenersi il contenuto della conversazione intercettata del luglio 2013, dalla quale risultava appunto che non era necessario procedere fisicamente alla creazione delle fatture false ma solo alla loro registrazione in contabilità con conseguente evidente travisamento del dato da parte del giudice di appello;

violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. sempre in riferimento ai capi I), L), M), N), U), V), X) Y), BB) ed II) quanto alla qualificazione giuridica delle condotte ai sensi dei citati artt. 2 ed 8 D.Lgs. n.74/2000; al proposito si esprimeva che secondo la costante interpretazione giurisprudenziale ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 2 "è necessario che il contribuente dichiarante si sia avvalso della fattura e successivamente abbia presentato la dichiarazione nella quale compaiono elementi passivi inesistenti supportati probatoriamente dalle fatture, circostanza corroborata dal testo dell'art. 2 che fa riferimento ad una fattura come documento esistente; l'assenza del documento, pertanto, doveva fare ritenere integrate le ipotesi di cui ai successivi articoli 3 o 4 in presenza della mera indicazione di costi inesistenti; parallelamente, anche per l'art. 8 D.Lgs. 74/2000, doveva ritenersi indispensabile l'esistenza del documento stante che la condotta tipica "individuata nella consegna o spedizione della fattura;

orbene, tali circostanze nel caso di specie non erano avvenute, posto che, i documenti non erano mai stati visti dagli utilizzatori bensì predisposti soltanto dall'imputato e conservati dallo stesso con assenza di spedizione o consegna alcuna; errata doveva ritenersi l'interpretazione fornita anche in relazione al dolo specifico del reato di cui all'art. 8 cit. sussistente solo quando l'emissione "finalizzata a fare evadere le imposte a terzi, cosicché che elemento essenziale della condotta "quello di avere emesso la fattura per permetterne l'utilizzazione ai fini del pagamento di minori imposte sui redditi o ai fini IVA, essendo necessario ed indispensabile che la fattura fosse emessa prima della conclusione del periodo di imposta o della presentazione della dichiarazione;

chiuso il periodo di imposta al 31 dicembre ai fini penali sono irrilevanti le attività successive ed anche l'emissione di fatture per operazioni inesistenti in quanto inidonee a far conseguire un risparmio di imposta non dovuto; detta interpretazione doveva ritenersi recepita dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 95 del 2019 dalla quale risultava che per la sussistenza della fattispecie "è necessario che la fattura venga effettivamente utilizzata prima della dichiarazione

di imposta; analoghe conclusioni dovevano trarsi dall'analisi della giurisprudenza della cassazione (sentenza n. 53318 del 2018) ove affermandosi che: «la dichiarazione Ãˆ atto che realizza, dal lato del contribuente, il presupposto obiettivo ma definitivo, dell'evasione di quanto dovuto in forza della dichiarazione stessa» si sottende necessariamente che l'emissione penalmente rilevante deve intervenire prima della utilizzazione della fattura non potendosi altrimenti configurare il dolo specifico di consentire l'evasione delle imposte a terzi;

nello stesso senso anche la pronuncia n. 404418 del 2018 afferma che ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 2 occorre che le fatture siano registrate nelle scritture contabili ovvero detenute a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, mentre, se la fattura o il documento non sono registrati nelle scritture contabili, il delitto non sussiste e viceversa ove siano soltanto dichiarati costi inesistenti puÃ² al piÃ¹ configurarsi il reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000.

Con altre pronunce di legittimitÃ richiamate veniva ribadito il principio che perchÃ© il delitto sussista Ãˆ indispensabile che la fattura preesista al suo inserimento in dichiarazione; in particolare poi le Sezioni Unite Giordano hanno stabilito analogo principio (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 Ce. (dep. 19/01/2011) Rv. 248865 â?? 01) mentre nel caso in esame le fatture non erano state rinvenute, gli utilizzatori non le avevano mai viste, l'imputato le aveva create ex post e le aveva solo lui conservate e, quindi, il fatto non poteva ritenersi tipico; nello stesso senso poi soccorrevano i principi in tema di determinazione della competenza territoriale nei reati fiscali;

â?? violazione ex art. 606 lett.b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilitÃ per il reato di cui al capo T), art. 10 D.Lgs. 74/2000, e violazione di principi in materia di concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen.; la corte di appello aveva travisato la prova testimoniale di Ma.An., amministratore della MD Engineering, per affermare il concorso morale del Ba.Pa. punibile nell'attivitÃ di soppressione delle scritture contabili; ed infatti il contenuto della deposizione del Ma.An. come riportata alle pagine 36-38 della pronuncia di appello non corrispondeva alle dichiarazioni rese dallo stesso, che venivano riportate in ricorso, e dalle quali doveva invece desumersi che la contabilitÃ della MD era stata ritirata presso lo studio, che la stessa era stata smaltita dal Ma.An. di propria iniziativa, che non vi era stata alcuna indicazione precisa nel senso della soppressione da parte dell'imputato.

NÃ© il Ba.Pa. poteva rispondere di concorso morale in soppressione per avere solamente rappresentato al Ma.An. la mera possibilitÃ dell'eliminazione, poichÃ©, secondo i principi in tema di concorso morale, deve sempre essere accertato il nesso eziologico con la condotta mentre, nel caso di specie, non vi era stato alcun apprezzabile apporto. Difettava poi la prova del dolo del concorso morale dovendo il partecipe essere consapevole di rafforzare il proposito altrui oltre che del necessario dolo specifico del delitto ex art. 10 cit. finalizzato ad impedire la ricostruzione delle attivitÃ. Infine esente da censure doveva ritenersi il giudizio formulato dalla corte torinese

circa l'ecclusione della recidiva in presenza di condanne risalenti nel tempo.

4.1 Con successiva memoria depositata in cancelleria nell'interesse del Ba.Pa. il difensore chiedeva dichiararsi infondato il ricorso del P.G. dovendosi ritenere corretta l'interpretazione della corte di appello circa l'ecclusione della recidiva; si esprimeva al proposito che la tesi del P.G. escluderebbe ogni effetto dell'eliminazione degli effetti penali della condanna previsto dall'art. 47 ord. pen. in tema di esito positivo dell'affidamento in prova, con effetti in contrasto con le Sezioni Unite Marcano che hanno espressamente aderito all'orientamento secondo cui delle condanne estinte non deve tenersi conto ai fini della recidiva.

5. L'avv.to Mariconda nell'interesse di Gi.Fr. e No.St., entrambi ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 contestato al capo V) della rubrica, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:

La mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta esistenza fisica delle fatture relative ad operazioni fittizie riguardanti la GN Engineering; gli imputati avevano ammesso di essersi rivolti al Ba.Pa. il quale aveva portato in deduzione fatture per operazioni fittizie che avevano poi determinato l'esposizione debitoria della società ma, a fronte delle operazioni inesistenti, non era emerso che vi fossero altrettante fatture, trattandosi di documentazione che sebbene ripetutamente ricercata non era mai stata rinvenuta; come risultava anche dalle dichiarazioni degli imputati, gli stessi non avevano mai visto le suddette fatture di cui non avevano alcuna precisa conoscenza; peraltro, la tesi della inesistenza delle fatture, doveva ritenersi confermata dalla inutilità della formazione delle stesse da parte del Ba.Pa. che era il soggetto delegato alla tenuta della contabilità – che lo scopo finale dell'operazione poteva essere raggiunto attraverso l'indicazione della fattura nelle due contabilità senza la creazione delle stesse; non vi era quindi alcuna prova che le fatture di Fiduna Srl e della ditta individuale Ba.Pa. fossero effettivamente esistite;

La mancanza di motivazione in ordine alla inesistenza delle fatture di cui al capo V) dell'imputazione, omissione e manifesta illogicità della motivazione quanto all'argomento analogico utilizzato dal giudice di appello per confermare l'affermazione di responsabilità; tutti gli argomenti specifici utilizzati dal giudice di merito per affermare l'esistenza fisica delle fatture non riguardavano la GN Engineering, società degli imputati, bensì altre società gestite pure da Ba.Pa.; non potevano rilevare quindi né le conversazioni intercettate dei Ma.Ed. Ma.An. e Ma.Gi., che riguardavano la società MD, né le conversazioni tra il commercialista e la segretaria Mu., poiché il mandato a far sparire tutto non risultava poi effettivamente adempiuto né poteva ritenersi riguardare la società dei ricorrenti; non sussisteva, pertanto, prova del compimento da parte degli imputati del reato di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 e la condanna era stata fondata su una prova per analogia con altre condotte che non riguardavano gli imputati i quali si erano limitati a godere dei vantaggi fiscali ottenuti tramite il ricorso a Ba.Pa. e che aveva determinato una forte esposizione debitoria nei confronti di società riconducibili ad

attività della criminalità organizzata;

la manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'argomento probatorio difensivo della non necessità della produzione delle fatture in contestazione; dalle intercettazioni era emerso che il Ba.Pa. era perfettamente consapevole della circostanza che il mancato rinvenimento delle fatture avrebbe costituito un solido argomento difensivo a proprio ed altrui vantaggio e ciò, pertanto, costituiva un solido argomento per escludere la formazione concreta delle fatture così da non incorrere nei reati di cui agli artt. 2 ed 8 D.Lgs. 74/2000;

l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; al proposito si rappresentava che gli imputati avevano effettuato l'integrale pagamento del debito erariale con versamento dell'ultima rata a novembre 2020 successivamente il dispositivo di primo grado e tuttavia tale adempimento aveva seguito il piano predisposto da Agenzia delle Entrate e ciò pur in presenza di una attivazione tempestiva da parte degli imputati stessi.

Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del procuratore generale è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei termini che verranno esposti.

Va premesso che l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. è una causa di estinzione della pena e cioè un istituto che rientra tra quei fatti giuridici che determinano l'inapplicabilità di una pena o la sopravvenuta inefficacia di una pena già inflitta. Il reato è completo in tutti i suoi elementi (fatto tipico, assenza di scriminanti, presenza della colpevolezza) e tuttavia, al ricorrere di determinati presupposti previsti dalla legge, la pena non può essere irrogata o, se è disposta, perde efficacia.

La riconduzione dell'esito positivo dell'affidamento in prova previsto dall'art. 47 ord. pen. alle cause di estinzione della pena risulta per tabulas dal comma dodicesimo della suddetta norma ove è espressamente stabilito come: «l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue». Quanto agli effetti la suddetta previsione va poi collegata alla disposizione contenuta specificamente nell'art. 106 cod. pen. denominata: «effetti dell'estinzione del reato o della pena» che al primo comma stabilisce espressamente come: «agli effetti della recidiva si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena», il successivo secondo comma con una previsione derogatrice stabilisce poi come: «tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali», con la conseguenza che ai fini della recidiva non possono tenersi conto delle condanne per le quali è intervenuto l'esito positivo dell'affidamento in prova trattandosi di causa di estinzione e della pena detentiva e degli effetti penali per espressa previsione del già citato comma

dodicesimo dell'art. 47 Ord. Pen.

Chiamate a fornire un'interpretazione delle suddette previsioni, le Sezioni Unite con la sentenza imp. Marcianò², hanno affermato il principio secondo cui l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 Ud. (dep. 15/02/2012) Rv. 251688 ¹ 01); in motivazione le Sezioni Unite hanno sottolineato come: «il ricorrente osserva che, nella specie, delle tre ultime sentenze di condanna, stante il positivo esito della prova, non si poteva tenere conto ai fini della recidiva, potendo considerarsi solo quella derivante da patteggiamento, con conseguente non configurabilità della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. Era del resto irrilevante l'avvenuta iscrizione delle condanne stesse nel casellario giudiziale stante la funzione ricollegabile ad esso di mera biografia giudiziaria del condannato; anche la recidiva segue la sorte degli effetti penali della condanna allorché gli stessi vengono ad essere formalmente neutralizzati da una qualche causa di estinzione del reato o della pena, perché in questo senso che si esprime pragmaticamente il comma secondo dell'art. 106 cod. pen.

Ora, che l'esito positivo del periodo di prova cui è sottoposto l'affidato al servizio sociale determini l'estinzione della pena, sia pure soltanto detentiva, è positivamente scritto nell'art. 47, comma 12, Ord. Pen.; e dal medesimo testo si ricava che da ciò consegue anche l'estinzione di ogni altro effetto penale».

Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nel punto relativo alla ritenuta rilevanza della recidiva per effetto delle tre condanne sopra indicate, di cui non avrebbe dovuto tenersi conto, essendo state le relative pene, previo cumulo, eseguite con affidamento in prova al servizio sociale, con esito positivo dichiarato dai Tribunale di sorveglianza. E che tale conclusione abbia respinto la tesi secondo la quale pur non potendosi fondare la recidiva sulle condanne per le quali è intervenuto l'esito positivo dell'affidamento in prova tuttavia il giudice di merito potrebbe tenerne conto, non per qualificare su di essi una formale recidiva, ma quali sintomi di inosservanza della legge, da parte dell'imputato, per decidere di applicarla, nonostante la sua facoltatività, risulta dalla espressa adesione della citata sentenza al secondo e differente orientamento che, nella esclusione di ogni effetto penale, fa rientrare anche la possibilità di valutazione di dette condanne quali sintomi di pericolosità ex art. 133 cod. pen.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso del P.G., quindi, le Sezioni Unite hanno stabilito che delle precedenti condanne per le quali è intervenuto l'esito positivo dell'affidamento in prova non debba tenersi proprio conto cosicché, quantomeno sotto tale profilo, il ricorso non può essere accolto.

1.2 Tuttavia la motivazione adottata dalla corte di appello si rivela viziata sotto diversi profili che pure il ricorso del P.G. denuncia, rilevando come a carico del Ba.Pa. oltre alle due condanne per

le quali risulta essere stato adottato il provvedimento di esito positivo dell'affidamento in prova sussistano altre tre condanne precedenti, per la terza delle quali veniva anche riconosciuta la recidiva. Orbene, il difetto di motivazione della sentenza di appello in punto esclusione della recidiva contestata al Ba.Pa., si registra, in primo luogo in relazione all'affermazione esposta a pagina 28 secondo cui i primi giudici si sono limitati a menzionare acriticamente le risultanze del casellario giudiziale senza specificare i motivi per cui le precedenti condanne annotate risultano espressive di una maggiore pericolosità posto che tale conclusione travisa completamente il giudizio del Tribunale.

Contrariamente a ciò deve, invece, osservarsi come il giudice di primo grado, alle pagine 249-250 della motivazione, ha espressamente sottolineato che a sostegno del riconoscimento della recidiva valutata equivalente alle attenuanti dovesse tenersi conto del significativo numero di episodi criminosi in cui il predetto imputato è rimasto coinvolto nonché soprattutto del ruolo dal medesimo assunto nella loro realizzazione, quale vero ispiratore delle condotte ivi accertate.

Così che proprio il giudizio del Tribunale era stato correttamente collegato alla maggiore pericolosità manifestata dal Ba.Pa. con la reiterazione dei 17 illeciti penali per i quali veniva pronunciata condanna, in perfetta osservanza del principio secondo cui ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (sub iudice) (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 Ud. (dep. 10/07/2017) Rv. 270419 01).

1.3 Ulteriore vizio, determinante l'annullamento sul punto relativo all'esclusione della recidiva, si ravvisa poi nelle affermazioni contenute alla successiva pagina 29 della sentenza di appello e secondo cui: tali precedenti condanne non paiono espressive di una maggiore pericolosità e di una accentuata colpevolezza; così facendo la corte di appello ha ricollegato la maggiore pericolosità indicativa della recidivanza ai precedenti penali incorrendo in un ulteriore grave errore di motivazione, alla luce della conforme interpretazione giurisprudenziale che impone effettuare il giudizio di maggiore pericolosità non (solo) rispetto ai precedenti bensì con riguardo alla maggiore attitudine a delinquere manifesta dal soggetto agente con la commissione del reato, ovvero di reati, per cui si procede.

Al proposito deve essere ricordato il fondamentale intervento delle Sezioni Unite con la pronuncia imp. Calabrese in cui si è espressamente affermato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il compito del

giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 01).

La matrice di tale orientamento va ricercata in una decisione della Corte Costituzionale (sent. n. 192 del 2007), poi seguita da molte altre pronunzie analoghe (ordinanze n. 409 del 2007, n. 33 del 2008, n. 90 del 2008, n. 193 del 2008, n. 257 del 2008), che ha escluso la conformità ai principi costituzionali di una lettura dell'art. 99 cod. pen. basata su qualsiasi forma di automatismo collegato alla mera rilevanza dei precedenti. Dopo la pronuncia imp. Calibò le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo cui il giudizio di maggiore pericolosità va effettuato avuto riguardo al reato per cui si procede; così la sentenza imp. Indelicato ha affermato in motivazione come: «la recidiva, piuttosto, una circostanza pertinente al reato che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale» (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664 01).

Nella successiva pronuncia imp. Schettino in motivazione si afferma, in senso del tutto analogo, come il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 99 cod. pen. impone la necessità che il giudice ne accerti i due requisiti costitutivi, verificando non solo l'esistenza del presupposto formale rappresentato dalla previa condanna, ma anche del presupposto sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo, da accertarsi discrezionalmente (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 Ud. (dep. 15/05/2019) Rv. 275319 01).

Il principio risulta infine ribadito dal più recente intervento del massimo consesso di legittimità sul tema con la pronuncia imp. Domingo la quale ha affermato che la recidiva può essere conosciuta in presenza di una valutazione sulla eventuale più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo espressa dal nuovo delitto (che deve essere unitaria e consequenziale, nel senso che dall'accertamento di una maggiore colpevolezza, in quanto costituita dal rafforzamento della determinazione criminosa, deriva quello di una pericolosità costituita dalla potenzialità di commissione di altri reati), in presenza della quale soltanto il giudice di merito, congruamente motivando, deve applicare la recidiva (Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Rv. 285517 01).

Nell'applicare in concreto il suddetto principio stabilito dalle Sezioni Unite, numerosi interventi delle sezioni semplici hanno richiamato la necessità di fare riferimento ai fini del riconoscimento della recidiva alla significatività del reato o dei reati per cui si procede; si è affermato come in tema di recidiva reiterata, prevista dall'art. 99 comma quinto cod. pen. in relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, l'aumento di pena apportato per la recidiva, non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Rv. 267685 e 01; Sez. 5, n. 48341 del 07/10/2015, Rv. 265333 e 01).

L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare che ha errato la corte di appello nell'escludere la recidiva collegando il giudizio di pericolosità maggiore alla natura dei soli precedenti; errata appare pertanto la conclusione del giudice di appello esposta alla citata pagina 29 nella parte in cui afferma come il Ba.Pa. «registra tre sole sentenze di condanna divenute irrevocabili per fattispecie di evasione fiscale e bancarotta commesse ad oltre 10 anni di distanza dai fatti per cui si procede non potendosi ritenere, per il loro numero contenuto, per la loro modesta gravità e per la rilevante distanza di tempo dai fatti per cui si procede espressive di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale e ciò perché, come ripetutamente detto, la valutazione di pericolosità andava collegata, non solo ai precedenti, ma soprattutto ai 16 reati per cui è intervenuta condanna, al loro rapporto con i precedenti, alla professionalità a delinquere manifestata dalla reiterazione nel tempo degli illeciti.

Ne consegue che in accoglimento del ricorso del procuratore generale di Torino l'impugnata pronuncia deve essere annullata nei confronti del Ba.Pa. in relazione ai capi C), D), E), F), G) ed I) in relazione agli anni di imposta 2011-2012-2013, L), M), N), R), U) e V) in relazione agli anni di imposta 2011-2012 limitatamente alla esclusione della recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

2. Fondato il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del Ba.Pa.; ed invero, dalla lettura della pronuncia di primo grado, risulta che per il capo II) l'imputato risultava condannato mentre il dispositivo di appello non provvede in alcun modo su detto capo di imputazione. Integrando il dispositivo con la motivazione di appello risulta, poi, che da quanto esposto a pagina 28 il capo II) è stato ritenuto prescritto ad ottobre 2022 e cioè in una data antecedente la pronuncia della sentenza impugnata (21-5-2024).

Ne consegue, pertanto, che l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Ba.Pa. limitatamente al capo II) perché estinto per prescrizione.

A detto annullamento non consegue per² alcuna modifica della pena stante che dal calcolo operato dal giudice di appello a pagina 42 della pronuncia impugnata risulta espressamente che per il capo II) non veniva operato alcun aumento.

2.1 Il secondo motivo del ricorso Ba.Pa. che deduce violazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilit  per i reati fiscali di cui ai capi I), L), M), N)/ U), V), X) Y), BB) ed II), oltre quelli gi  dichiarati prescritti, sul punto corrispondente alla individuazione della condotta tipica dei reati previsti e puniti dagli artt. 2 ed 8 D.Lgs. 74/2000, reitera argomenti gi  esposti in sede di appello ed adeguatamente confutati dalla corte di merito oltre che manifestamente infondati.

Il giudice di appello, con gli specifici argomenti esposti alle pagine da 31 a 34 dell'impugnata pronuncia, ha elencato e logicamente valutato una tale serie di elementi di prova che sostengono la tesi della esistenza fisica delle fatture false che le conclusioni cui lo stesso   pervenuto, in senso del tutto conforme a quanto gi  approfonditamente esposto e ricostruito in primo grado, appaiono del tutto esenti dalle lamentate censure. In particolare, a sostegno della tesi dell'esistenza delle fatture false sono stati esposti argomenti probatori davvero pregnanti costituiti:

dalla ricostruzione generale del c.d. metodo Ba.Pa. esposto a pagina 31 della stessa motivazione che prevedeva appunto l'utilizzazione di societ  cartiere per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti che potessero essere utilizzate per abbattere le imposte delle societ  utilizzatrici;

da una serie di conversazioni tutte analiticamente richiamate tra Ba.Pa., la sua segretaria Mu. ed altri soggetti coinvolti nel medesimo sistema, nel contesto delle quali era frequente lo specifico riferimento alle fatture emesse o da utilizzare, chiaro indice della loro fisica esistenza;

dalle dichiarazioni di Ma.An. (p.33 sentenza di appello) e Ma.Gi. i quali sentiti nel corso del procedimento confermavano proprio la falsit  delle fatture emesse da MD Engineering, Fiduna Seven, BT ed altre societ  del gruppo; dagli esiti della perquisizione del 22 luglio 2015 presso lo studio del Ba.Pa. nel corso del quale venivano rinvenute parte delle false fatture;

dalle dichiarazioni del commercialista Li. di Fiduna il quale riferiva proprio che le fatture gli venivano consegnate;

dall'invito a sparire tutta la documentazione esistente in ufficio rivolto dal Ba.Pa. alla sua segretaria in occasione del controllo della Guardia di Finanza, risultante dall'inequivocabile testo di un messaggio inviato dal cellulare della moglie del ricorrente;

dalle stesse ammissioni dell'imputato riportate a pagina 34 e con le quali il ricorso non si confronta assolutamente.

Così che correttamente la corte di appello giunge a concludere come la circostanza che molte delle fatture non siano poi state ritrovate non esclude certo la loro esistenza nell'anno di imposta di riferimento (p. 34). Valutazioni, queste, ancorate ad un solidissimo materiale probatorio interpretato in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, ed avverso le quali la difesa propone una lettura alternativa di altri elementi di prova non deducibile nella presente sede di legittimità senza che possa ravvisarsi il lamentato difetto di motivazione proprio perché confutato in toto dai plurimi argomenti in precedenza riassunti e tutti esposti dal giudice di appello.

A fronte di tali considerazioni, già esposte dal giudice di appello, va poi ulteriormente considerato che la manifesta infondatezza delle doglianze dedotte con il secondo motivo si manifesta palese solo che si consideri che le fatture emesse venivano effettivamente utilizzate dalle società utilizzatrici per ridurre l'ammontare dell'imponibile esposto in bilancio e, quindi, anche l'importo dovuto a titolo di imposta. Ancora, argomento ulteriormente stigmatizzante la manifesta infondatezza, è la circostanza della prova dell'effettivo pagamento delle stesse fatture; nella descrizione del c.d. metodo Ba.Pa., infatti, la corte di appello, ed ancor prima il giudice di primo grado, specifica che le fatture erano pure pagate dalla società utilizzatrice alla società c.d. cartiera emittente; ne deriva che una fattura emessa, contabilizzata ed anche pagata, per la quale risulta versata l'I.V.A., è certamente una fattura esistente, indipendentemente dalla sussistenza o meno del documento cartaceo e dal suo successivo sequestro probatorio.

Infine, soccorre ancora nel senso della certa esistenza della fattura la circostanza, richiamata espressamente dal giudice di appello sulla base di dati testuali ricavati dalle conversazioni intercettate oltre che dalle dichiarazioni dei testi assistiti, della previsione del compenso del Ba.Pa. fissato nel 5% dell'importo della fattura; e se pertanto tale era la modalità di determinazione del compenso del ricorrente, l'esistenza della fattura è altresì comprovata non potendosi prospettare un compenso in percentuale rispetto ad una fattura mai formata.

Deve, pertanto, concludersi sottolineando come una fattura per operazione inesistente che sia stata contabilizzata da una società utilizzatrice, pagata con regolare bonifico ed indicata nelle dichiarazioni di imposta è già di per sé esistente ed integrante l'ipotesi contestata di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000, senza che per la sussistenza della fattispecie si richieda a titolo di punibilità il materiale rinvenimento della documentazione cartacea o digitale cui il ricorso sembra fare esclusivo riferimento, attribuendovi una funzione di presupposto della colpevolezza non ricavabile da alcuna norma o interpretazione.

2.2 Anche il terzo motivo che contesta la sussistenza della responsabilità per i reati fiscali e l'esattezza della qualificazione giuridica è manifestamente infondato; quanto al primo profilo oggetto di contestazione, va ribadito come le doglianze reiterano aspetti già confutati dai giudici di secondo grado e risultati tutti manifestamente infondati alla luce di quanto esposto al punto 2.

della presente motivazione.

In relazione al profilo della qualificazione giuridica si osserva come vada in primo luogo richiamato quell'orientamento secondo cui in tema di reati tributari, i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 74 del 2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Rv. 262358 01).

Quanto poi alla diversità strutturale tra le due fattispecie previste e punite dagli artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000, si è specificato come in tema di reati tributari, il riferimento a talune ipotesi di fatturazione, contenuto nell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come riformato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, non ha modificato il rapporto di specialità reciproca esistente tra il reato di cui all'art. 2 e quello di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, in quanto, accanto ad un nucleo comune costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, il primo presuppone l'utilizzazione di fatture o documenti analoghi relativi ad operazioni inesistenti, mentre il secondo richiede una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie, nonché l'impiego di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento ed il raggiungimento della soglia di punibilità; ne consegue che il discrimine tra le due fattispecie è costituito dalle diverse modalità di documentazione dell'operazione economica, poiché alla particolare idoneità probatoria delle fatture corrisponde una maggiore capacità decettiva delle falsità commesse utilizzando tali documenti (Sez. 3, n. 10916 del 12/11/2019 Ud. (dep. 01/04/2020) Rv. 279859 03).

L'applicazione dei suddetti principi al caso in esame deve proprio far concludere per la puntuale esattezza delle decisioni di primo e secondo grado le quali hanno ricostruito un sistema in cui fatture emesse da società cartiere venivano appostate nella contabilità di società utilizzatrici al fine di ridurre il pagamento delle imposte e ciò tutto sotto la direzione e supervisione anche materiale proprio del Ba.Pa.

Così che, accertata l'utilizzazione nelle dichiarazioni ai fini del pagamento delle imposte, le fattispecie di cui agli artt. 2 e per converso art. 8 D.Lgs. 74 del 2000, quest'ultima sussistente a fronte della sola operazione di emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sono integrate.

Non può sussistere dubbio circa la ricorrenza di entrambe le fattispecie a carico del ricorrente posto che, con costante affermazione giurisprudenziale, si è ritenuto come in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di emittente e quella

di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti, nonché al consulente fiscale che con il primo concorra, quale «extraneus», nella commissione di ciascuno dei reati oggetto di volontà comune, in considerazione della natura paritaria del titolo di responsabilità previsto dall'art. 110 cod. pen. (Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020, Rv. 280370-01), circostanza questa che come già esposto risulta esattamente ricostruita nel caso in esame.

2.3 L'ultimo motivo del ricorso avanzato nell'interesse del Ba.Pa. che contesta il concorso nel reato di occultamento e distruzione di scritture contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) di cui al capo T) della rubrica, integra una inammissibile rilettura di elementi di prova nella sede di legittimità senza che nelle conformi decisioni di primo e secondo grado sia ravvisabile alcun vizio di travisamento di prove decisive sul punto.

I giudici di appello, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 36-38 della motivazione, hanno adeguatamente spiegato come il concorso del ricorrente nelle condotte di soppressione della documentazione della società MD Engineering fosse inequivocabilmente dimostrato dalle dichiarazioni di Ma.An. e Ma.Gi., puntualmente richiamate, oltre che nella verifica del ruolo di ispiratore ed istigatore del complessivo sistema svolto sempre dal Ba.Pa.

Circostanze, queste, a fronte delle quali il ricorso insiste nel prospettare una estraneità del ricorrente alle attività illecite che trova chiara smentita, oltre che in quelle dichiarazioni espressamente riportate, nella riconducibilità proprio allo stesso di tutta la complessa attività che prevedeva quale momento finale la liquidazione delle società coinvolte nel sistema delle false fatturazioni e la soppressione di qualsiasi documentazione che potesse permettere la ricostruzione delle attività.

2.4 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso Ba.Pa., fatta eccezione per il capo II), consegue l'irrevocabilità del giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi V) in relazione all'anno di imposta 2013, I) in relazione alle fatture emesse nell'anno 2014, T), X), Y) e BB).

3. Del tutto reiterativo di questioni ed aspetti già devoluto all'esame della corte di merito e perciò inammissibile per difetto di specificità estrinseca il ricorso Tr.Do.; la doglianza proposta dalla difesa non si confronta adeguatamente con le osservazioni svolte dal giudice di appello a pagina 42 della pronuncia, ed ancor prima dal giudice di primo grado alle pagine 244 e seguenti, ove si sottolineano i due passaggi fondamentali per ritenere che le operazioni di comodato d'uso dei veicoli già in possesso di Vittoria Trasporti in favore di Friulitrazioni costituissero condotte punibili ex art. 648 ter.1 cod. pen.; ed invero va in primo luogo richiamato l'orientamento secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12-quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, può costituire reato presupposto del delitto di autoriciclaggio (Sez. 2, n. 23233 del 27/04/2022 Rv. 283439-01); affermazione questa già anticipata da quella pronuncia secondo cui il delitto di trasferimento

fraudolento di valori ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in L. n. 356 del 1992) può fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 bis cod. pen. e 648 ter cod. pen. (Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, Rv. 267694 01).

Premesso, quindi, che l'instestazione fittizia di beni può costituire presupposto dell'autoriciclaggio, correttamente si riteneva che il Tr.Do., in quanto prestanome dello Ie. nella Vittoria Trasporti, fosse soggetto autore del delitto presupposto, pertanto, punibile ex art. 648 ter.1 cod. pen. ove autore di ulteriori condotte aventi ad oggetto, secondo il testuale richiamo della suddetta norma, l'impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti in qualsiasi modo dal delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen.

E stante la generale definizione contenuta nella norma incriminatrice di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen., introdotta con la legge n.186 del 2014, al rilievo delle condotte poste in essere sulle utilità provenienti dal reato presupposto, deve ritenersi che rientrino in tale concetto tutte quelle condotte che abbiano ad oggetto l'impiego, la sostituzione o il trasferimento di beni comunque riconducibili al provento del delitto presupposto. Così che non soltanto le quote sociali di una impresa collettiva fittiziamente intestata ad altri possono essere oggetto di autoriciclaggio punibile ex art. 648 ter.1 cod. pen. ma, anche, il patrimonio della stessa società che ove illecitamente movimentato ed impiegato in altre attività economiche, finanziarie, speculative o imprenditoriali, determina proprio la punibilità a titolo di autoriciclaggio.

Va al proposito ricordato come la norma sull'autoriciclaggio nasce dalla necessità di evitare che operazioni di sostituzione del profitto illecito poste in essere dallo stesso autore del delitto presupposto possano inquinare l'ordine pubblico economico; tuttavia il legislatore raccogliendo le sollecitazioni provenienti dalla dottrina, secondo cui le attività dirette all'investimento dei profitti operate dall'autore del delitto contro il patrimonio possono costituire un post factum non punibile, ha limitato la rilevanza penale delle condotte ai soli casi di sostituzione che avvengano attraverso la re-immissione nel circuito economico finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita finalizzate, appunto, ad ottenere un concreto effetto dissimulatorio che costituisce quel quid pluris che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile), da quella di nascondimento del profitto illecito (e perciò punibile).

Ora, nel caso del trasferimento del patrimonio costituito da beni mobili registrati di una società fittiziamente intestata ad un prestanome, si è verificato proprio quell'effetto di inquinamento dell'ordine pubblico economico che il legislatore con l'introduzione della norma ha inteso punire, poiché, altri soggetti giuridici, sono risultati utilizzatori di beni originariamente fittiziamente intestati e ne hanno potuto usufruire sottraendoli, come in concreto avvenuto nel caso in esame, ai soggetti destinatari di provvedimenti ablativi ed intestatari reali della società.

3.1 può contestarsi l'idoneità del contratto di comodato ad integrare la contestata e ritenuta fattispecie; al proposito si è sostenuto che in tema di autoriciclaggio, è configurabile

una condotta dissimulativa allorch , successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attivit  economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero societ  di persone o capitali, poich , mutando la titolarit  giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non   pi  immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019 Ce. (dep. 27/05/2020) Rv. 279407    02);

pi  recentemente il principio   stato ribadito da quella pronuncia secondo cui in tema di autoriciclaggio,   configurabile la condotta dissimulativa nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attivit  economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il mutamento dell' intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarit  del profitto illecito   idonea a ostacolare la sua ricerca, l'individuazione dell'origine illecita e il successivo trasferimento (Sez. 2, n. 13352 del 14/03/2023, Rv. 284477    01).

L' applicazione dei chiari sopra esposti principi deve conseguentemente fare affermare, cos  come gi  acclarato nei due gradi di merito, che l' intestazione ad altra compagine sociale mediante contratti di comodato di beni strumentali di una societ  fittiziamente intestata da un associato mafioso ad un prestanome, costituisca un' ipotesi di autoriciclaggio punibile ex art. 648 ter.1 cod. pen.

Alla declaratoria di inammissibilit  consegue, per il disposto dell' art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonch  al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00.

4. I motivi di doglianza avanzati nell' interesse degli imputati No.St. e Gi.Fr. appaiono meramente reiterativi di aspetti gi  devoluti all' esame della corte di merito. I tre motivi di doglianza con i quali si contesta l' affermazione di responsabilit  per entrambi i ricorrenti ripercorrono le stesse argomentazioni sulle quali   fondato il ricorso Ba.Pa. circa l' inesistenza in concreto delle false fatture e, perci , l' impossibilit  di configurare le ritenute fattispecie delittuose, e trovano pertanto smentita in quegli argomenti esposti nella presente motivazione ai punti 2 e 2.1 che si richiamano.

Peraltro, il tema esposto in ricorso e secondo cui gli elementi di prova a carico di No.St. e Gi.Fr. sarebbero stati ricavati dalla corte di appello da deposizioni di soggetti coinvolti nella gestione di altre societ  cartiere ed in diversi fatti di reato, trova smentita nella motivazione esposta a pagina 35 della impugnata pronuncia ove vengono proprio sottolineate le modalit  del rapporto e l' avvenuto pagamento delle fatture contestate attraverso specifici bonifici, circostanza questa che logicamente ed inequivocabilmente portava i giudici di merito ad affermare l' esistenza concreta delle fatture per operazioni inesistenti ed escludere per converso che l' attivit  illecita

fosse consistita nella sola deduzione di costi inesistenti.

Sul punto, pertanto, il ricorso contesta un elemento, quello della mancata visione da parte di No.St. e Gi.Fr. di tali elementi documentali, che non assume alcun rilievo decisivo posto che per le modalità del rapporto è rimasto acclarato che proprio al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte la G.N. Engineering di cui erano No.St. legale rappresentante e Gi.Fr. Presidente del C.d.A. avevano integralmente delegato proprio a Ba.Pa. la tenuta della contabilità.

Superflua appare poi la contestazione della falsità delle fatture Fiduna avendo i giudici di merito concluso per la natura di pura cartiera della suddetta società attraverso l'analisi di una molteplicità di elementi di prova valutati in assenza di qualsiasi travisamento.

Né può assegnarsi alcun rilievo decisivo alla circostanza dell'avvenuta delegazione al Ba.Pa. delle operazioni di compilazione delle dichiarazioni previa contabilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti, posto che, per costante interpretazione in tema di reati tributari, è configurabile il concorso nel reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 di coloro che pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della predetta dichiarazione, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia, non ostando a ciò la natura istantanea del reato (Sez. 3, n. 14497 del 18/10/2016 Ce. (dep. 24/03/2017) Rv. 269392 01). E pertanto No.St. e Gi.Fr. che si rivolsero al Ba.Pa. per effettuare dette operazioni, come dagli stessi ammesso, devono certamente rispondere del reato a titolo di concorso con l'autore materiale delle operazioni illecite.

Quanto all'ultimo motivo in tema di omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., il ricorso reitera doglianze già dedotte dinanzi la corte di appello e da questa adeguatamente respinte con gli argomenti esposti a pagina 43 della motivazione ove si sottolinea appunto che il pagamento del debito erariale intervenuto dopo la conclusione del giudizio di primo grado, circostanza questa che rende inapplicabile l'invocata attenuante la quale testualmente prevede quale termine ultimo l'inizio del giudizio di primo grado.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi No.St. e Gi.Fr. consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ba.Pa. limitamente alla recidiva contestata ai capi C),D),E),F),G) ed I) in relazione agli anni di

imposta 2011-2012-2013, L),M) N),R),U) e V) in relazione agli anni di imposta 2011-2012 con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ba.Pa. limitatamente al capo II) per essere il reato estinto per prescrizione. Dichiarà inammissibile nel resto il ricorso di Ba.Pa. e irrevocabile il giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi V) in relazione all'anno di imposta 2013, I) in relazione alle fatture emesse nell'anno 2014, T) X) Y) e BB).

Dichiara inammissibili i ricorsi di Tr.Do., No.St. e Gi.Fr. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima :

In presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'articolo 99 del Cp, Ã" compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolositÃ del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualitÃ e al grado di offensivitÃ dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneitÃ esistente tra loro, all'eventuale occasionalitÃ della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalitÃ del reo e del grado di colpevolezza, al di lÃ del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr. Corte costituzionale, sentenza 14 giugno 2007 n. 192; nonchÃ©, sezioni Unite, 27 maggio 2010, CalibÃ). Il giudizio di maggiore pericolositÃ posto alla base della recidiva sfugge, quindi, ad automatismi, nÃ© puÃ² essere basato solo sui precedenti penali, ma va effettuato avuto riguardo al reato per cui si procede che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolositÃ sociale.

Supporto Alla Lettura :

RECIDIVA

La recidiva Ã" una circostanza aggravante prevista all'art. 99 c.p., ai sensi del quale:

â"Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, puÃ² essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena puÃ² essere aumentata fino alla metÃ :

1) se il nuovo delitto non colposo Ã" della stessa indole; 2) se il nuovo delitto non colposo Ã" stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo delitto non colposo Ã" stato commesso durante o dopo lâ"esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'â"esecuzione della pena.

Qualora concorrano piÃ¹ circostanze fra quelle indicate al secondo comma, lâ"aumento di pena Ã" della metÃ .

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, lâ"aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, Ã" della metÃ e, nei casi previsti dal secondo comma, Ã" di due terzi.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, lâ"aumento della pena per la recidiva [Ã" obbligatorio e], nei casi indicati al secondo comma, non puÃ² essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso lâ"aumento di pena per effetto della recidiva puÃ² superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposoâ".

Giurispedia.it